

COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 19 del 30-09-2020

**Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:18, nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria.

Alla convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti n. 10 e assenti n. 3.

| | |
|----------------------------|----------|
| Mameli Ivan | P |
| Dettori Valerio | P |
| Angius Diego | P |
| Pischedda Alessio | A |
| Marras Filippo | P |
| Chiai Salvatore | P |
| Brundu Angelo | P |
| Barrili Cristian | P |
| Atzeni Maria Luisa | P |
| Casu Fabiana | P |
| Todde Fabio | A |
| Lai Veronica | A |
| Uda Maria Francesca | P |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Vella Maria Teresa.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

RITENUTO necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all'interno del regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative.

CONSIDERATO che in particolare appare opportuno prevedere nel regolamento in questione alcune norme che disciplinano le agevolazioni da applicare a particolari categoria di utenze preordinate al sostegno delle aziende che stanno subendo la crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID -19, tenuto conto di quanto proposto dalla G.C. con deliberazione n.61 del 06/07/2020.

DATO ATTO che nello specifico per disciplinare le agevolazioni di cui sopra sono stati introdotti i seguenti articoli:

- *Art. 26 - Agevolazioni per emergenza COVID – 19 da applicarsi per l'anno 2020: tipologie*
- *Per l'anno 2020, a seguito delle restrizioni adottate a causa dell'emanazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n.147, vengono riconosciute alle categorie riportate all'articolo successivo, le seguenti agevolazioni :*
 - a. *Attività che hanno dovuto chiudere per espresse disposizioni normative statali (D.P.C.M. 9/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020):*
 - *Esenzione totale del tributo per il periodo compreso dal 09 marzo 2020 fino alla data di riapertura dell'attività;*
 - *Ulteriore agevolazione consistente in una riduzione del 50%, da applicarsi sul tributo, dalla data di riapertura dell'attività e fino al 30/09/2020;*
 - b. *Applicazione della riduzione del 30%, per il periodo 09/03/2020 - 30/09/2020, per quelle categorie di utenze non domestiche che pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano subito una riduzione del volume d'affari in misura almeno pari al 20%, rispetto all'anno precedente, a causa dell'emergenza; tale situazione dovrà essere dimostrata, da ciascun operatore economico, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale l'operatore economico dichiara l'importo del volume d'affari riferito al periodo suddetto, evidenziandone la riduzione rispetto all'anno precedente, come rilevato dalle scritture contabili, e derivante dalla sospensione per emergenza COVID-19. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere verificata attraverso l'acquisizione di copia di idonea documentazione fiscale attraverso la quale venga dimostrata la veridicità di quanto dichiarato.*

2. *Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate a condizione che gli utenti siano in regola con il pagamento dei tributi locali.*

- *Art. 27 - Agevolazioni per emergenza COVID – 19 da applicarsi per l'anno 2020 utenze destinatarie delle agevolazioni e modalita' di applicazione*
 1. *Le attività non domestiche destinatarie delle esenzioni totali e delle riduzioni del 50% del tributo di cui precedente articolo sono quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato A, tabella 1a, tabella 1b e tabella 2 della Delibera ARERA n. 158/2020 come meglio specificate di seguito:*
 - *Esercizi aperti al pubblico di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti e agriturismo);*
 - *Negozi non alimentari;*
 - *Parrucchieri, estetiste e palestre;*
 - *Attività artigianali di vario genere;*
 - *Strutture ricettive (Alberghi, B&B, Campeggi, Affittacamere)*
 1. *Le categorie destinatarie della riduzione del 30% del tributo di cui al precedente articolo sono quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato A, tabella 3 della Delibera ARERA n. 158/2020 come meglio specificate di seguito:*
 - *Studi professionali e agenzie;*
 - *Autofficine e Carrozzerie;*
 - *Distributori di carburante;*
 - *Ferramenta e attività "Fai da te";*
 - *Attività artigianali di vario genere;*
 2. *Gli operatori economici previsti al precedente comma potranno richiedere le agevolazioni previste all'art.26 a seguito della pubblicazione di un avviso attraverso il quale il Servizio Economico Finanziario – Ufficio Tributi renderà noto le modalità e i termini di presentazione delle relative istanze. Gli operatori economici che ricadano in una delle situazioni di cui*

all'art. 26 dovranno presentare, all'ufficio tributi, apposita istanza utilizzando il modulo che verrà messo a disposizione unitamente all'avviso, entro il termine stabilito.

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dall'Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.

PRESO ATTO che l'art. 138 del D.L. 34 del 20/05/2020, convertito dalla legge 77/2020 ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 (comma introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, che fissava al 30 aprile 2020, il termine entro cui i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio

di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, sarebbero stati tenuti ad approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva);

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20, con il quale il termine del 30 aprile 2020 di cui al citato comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 era stato differito al 30 giugno 2020;

di fatto uniformando il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30.09.2020, dall'art. 107 comma 2 del D.L. 17.03.2020 n. 18/2020 convertito dalla legge 24.04.2020 n. 27, come modificato dalla Legge 77/2020.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale di questo comune.

UDITI:

- il Sindaco introdurre e illustrare brevemente la proposta di deliberazione;
- il Segretario leggere l'articolo relativo alle agevolazioni;
- il Sindaco, dopo aver accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, dichiarare il passaggio alle successive operazioni di voto.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis del del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, acquisito al prot. dell'ente n. 10649 del 30.9.2020 e allegato alla presente, sotto la lett. B, quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e in particolare l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli”;
- lo Statuto Comunale.

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, il regolamento sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 36 articoli e n° 3 allegati, che allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.

DI INSERIRE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2020.

DI PUBBLICARE il presente regolamento all'albo pretorio per 15 giorni, nonchè sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizione Generali – Atti Generali”.

dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione, resa in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'esigenza di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia

Data 17-09-2020

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia

Data 17-09-2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal 07-10-2020 al 22-10-2020.

Lì 07-10-2020

IL VICESEGRETARIO
F.to Dr.ssa Taccori Emilia

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Lì, 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa